



**CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO**

**RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL NOTAIO**

**POLIZZA N. IFL0008349**

**PER LA COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEI NOTAI**

**STIPULATA TRA:**

**CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO**

con sede in Roma, Via Flaminia 160  
di seguito denominato "CONTRAENTE"

e la Società

**AIG EUROPE LIMITED – Rappresentanza Generale per l'Italia**

Con sede in Milano, Via della Chiusa 2

di seguito denominata "SOCIETA'"

per l'Assicurazione a favore di tutti i Notai e secondo le modalità in seguito precisate.

**CON DURATA**

Dalle ore 24.00 del 01.05.2015 alle ore 24.00 del 01.05.2018



**AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano**

Tel.: +39 0236901, Fax: +39 023690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano n. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 - C.F. 08037550962 - P. I. 08037550962

Sede Secondaria di AIG Europe Limited – Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede Legale : The AIG Building, 58 Fenchurch St, London EC3M 4AB, Regno Unito – Capitale Sociale Sterline 197.118.478



## DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

- **Assicurati:**
  - a) tutti i Notai iscritti a Ruolo e dal momento di tale iscrizione;
  - b) i Notai che cesseranno l'attività in corso di vigenza della polizza, con ultrattività decennale a decorrere dalla data di cessazione dell'attività;
  - c) i Notai già cessati entro le ore 24.00 del 1 maggio 2015 o i loro eredi per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia della presente Polizza, purché per gli stessi non siano già operanti altre coperture assicurative a contraenza del Consiglio Nazionale del Notariato o della Cassa Nazionale del Notariato.
  
- **Assicurazione:** la presente Polizza.
  
- **Attività Assicurata:** quella prevista e disciplinata dalla Legge Notarile, dal relativo regolamento e dalle successive modifiche ed integrazioni, considerandosi attività notarile anche quella prevista dalla tariffa notarile vigente al momento del sinistro nonché quella connessa o comunque occasionata dal fatto di essere Notaio.
  
- **Broker:** Il Raggruppamento temporaneo di imprese tra la società mandataria AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers e la società mandante bancario costa insurance broker S.p.A.
  
- **Coadiutore, Delegato, Depositario:** coloro che siano stati nominati tali ai sensi della Legge Notarile.
  
- **Franchigia:** parte dell'importo liquidabile, espressa in cifra fissa, che resta a carico dell'Assicurato.
  
- **Scoperto:** parte dell'importo liquidabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
  
- **Legge Notarile:** Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche.
  
- **Contraente:** il Consiglio Nazionale del Notariato.
  
- **Periodo di Assicurazione:** il periodo per il quale è stato pagato il premio.
  
- **Persone delle quali il Notaio deve rispondere:** tutti i soggetti delle cui azioni od omissioni l'Assicurato sia civilmente responsabile ai sensi di Legge, inclusi i praticanti, i collaboratori anche occasionali, le società di servizi, i dipendenti, gli apprendisti, i coadiutori, i delegati e i depositari.
  
- **Ruolo:** il Registro tenuto dai singoli Consigli Notarili Distrettuali nel quale vengono iscritti i Notai ai sensi della Legge Notarile.
  
- **Sinistro:** la prima richiesta scritta di risarcimento presentata dal danneggiato all'Assicurato in relazione all'attività garantita con la presente Polizza.
  
- **Società:** l'impresa assicuratrice delegataria.



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiesa, 2 - 20123 Milano

Tel.: +39 0236901, Fax: +39 023690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano n. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 - C.F. 08037550962 - P. I. 08037550962

Sede Secondaria di AIG Europe Limited – Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260  
Sede Legale : The AIG Building, 58 Fenchurch St, London EC3M 4AB, Regno Unito – Capitale Sociale Sterline 197.118.478



- **UFFICIO CENTRALE SINISTRI:** Organo del Consiglio Nazionale del Notariato con sede in Roma, Via Flaminia 160, presso gli Uffici del Consiglio Nazionale del Notariato, formato da tre o più rappresentanti della categoria notarile, nominati, revocati e sostituiti dal Consiglio Nazionale del Notariato.

- **Valori:** denaro; assegni di ogni tipo; titoli cambiari; libretti di deposito; carte di credito, titoli e certificati (anche al portatore) rappresentativi di denaro, merci e titoli; marche e valori bollati; azioni, obbligazioni e valori mobiliari in genere (anche al portatore); gioielli, oggetti d'arte e preziosi in genere; quadri stampe e simili; libri o oggetti d'autore; documenti di interesse artistico e/o storico; cose alle quali le parti abbiano comunque attribuito un valore economico.



**AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano**

Tel.: +39 0236901, Fax: +39 023690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano n. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 - C.F. 08037550962 - P. I. 08037550962

Sede Secondaria di AIG Europe Limited – Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260  
Sede Legale : The AIG Building, 58 Fenchurch St, London EC3M 4AB, Regno Unito – Capitale Sociale Sterline 197.118.478



## SEZIONE PRIMA

### ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

#### I. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

##### **Art. 1. - Il rischio assicurato.**

L'Assicurazione è prestata, ai sensi della Legge Notarile, per la copertura della responsabilità civile professionale e quindi per il risarcimento dei danni causati dal Notaio nell'esercizio dell'Attività Assicurata.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti, per danni involontariamente causati da negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l'ipotesi di colpa grave e dei quali egli sia civilmente responsabile ai sensi di legge nell'esercizio dell'Attività Assicurata.

L'Assicurazione comprende inoltre la responsabilità dell'Assicurato che, anche a titolo fiduciario, sia consegnatario, depositario o custode di valori o altri beni mobili e immobili, atti e/o documenti di qualsiasi genere a lui consegnati e/o dati in deposito e/o custodia da clienti o da terzi anche in occasione di vendite agli incanti e di attività delegategli dalle autorità giudiziarie e amministrative; in caso di furto e rapina, l'assicurazione di cui al presente capoverso, è prestata fino alla concorrenza di un importo pari a Euro 150.000 per ogni sinistro e di Euro 300.000 per anno assicurativo.

L'Assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.

##### **Art. 2. - I rischi esclusi e diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato.**

###### **I) I rischi esclusi**

La presente Polizza non copre:

- a) i danni causati da dolo dell'Assicurato;
- b) i danni causati dall'Assicurato nel periodo in cui si sia trovato sospeso, inabilitato o temporaneamente interdetto, in base alla normativa in materia;
- c) i danni causati al coniuge, agli ascendenti ai discendenti, ai parenti conviventi dell'Assicurato;
- d) eventuali danni fisici e/o materiali a persone, cose ed animali occorsi od originatisi nei locali ove l'Assicurato svolge la sua attività;
- e) i danni, le perdite, i costi, e le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti ai seguenti eventi (indipendentemente da qualsiasi altra causa o atto che interagisca contestualmente o in qualsiasi altra sequenza al sinistro):
  1. Guerra, ostilità o operazioni belliche (sia che la guerra sia dichiarata che non sia dichiarata); invasione; atti di un nemico di nazionalità diversa da quella dell'Assicurato o atti di un nemico di nazionalità diversa dal Paese in cui, o su cui gli atti vengono compiuti; guerra civile; rivolta; ribellione (sommossa); insurrezione; rivoluzione; caduta del governo legalmente costituito; tumulti civili che assumono proporzioni di insurrezione; potere militare; usurpazione di potere;
  2. Qualsiasi atto di terrorismo.



**AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano**

Tel.: +39 0236901, Fax: +39 023690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano n. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 - C.F. 08037550962 - P. I. 08037550962

Sede Secondaria di AIG Europe Limited – Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260  
Sede Legale : The AIG Building, 58 Fenchurch St, London EC3M 4AB, Regno Unito – Capitale Sociale Sterline 197.118.478



Ai fini della presente esclusione, viene considerato atto di terrorismo qualsiasi atto che comprenda ma che non sia limitato all'uso e/o minaccia della forza e della violenza da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo e qualsiasi fatto commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o per simili scopi ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.

La presente esclusione si estende inoltre alla perdita, al danno, al costo o alle spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da o conseguenti a qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di ogni fatto di guerra o terrorismo o relativo a questi.

## **II) Diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato**

In caso di Sinistro causato da totale omissione delle ispezioni ipotecarie in relazione ad atti aventi per oggetto la costituzione, la modifica e l'estinzione di diritti reali di proprietà e di garanzia inerenti beni immobili, la Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato al netto della Franchigia. Il predetto diritto di rivalsa potrà essere esercitato fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 per ciascun sinistro ovvero fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 per più sinistri causati da un'unica omissione.

## **II. INDENNIZZO**

### **Art. 3. - Massimale di Polizza**

Per ciascun Assicurato il massimale è pari ad Euro 150.000,00 per Sinistro, con il limite massimo per anno assicurativo di Euro 1.000.000,00.

### **Art. 4. - Partecipazioni obbligatorie dell'Assicurato e del Contraente**

La garanzia è prestata con le seguenti partecipazioni obbligatorie:

- a. una Franchigia di Euro 50.000,00 per ogni Sinistro a carico dell'Assicurato, salvo lo scoperto previsto dall'art. 8 bis della presente Polizza;
- b. una partecipazione di Euro 2.000.000,00 per anno assicurativo a carico del Contraente per tutti i Sinistri pagati dalla Società che siano stati denunciati durante ciascun anno assicurativo. Tale partecipazione è da intendersi al netto della Franchigia di cui al precedente punto a). Il Contraente si impegna a tal fine ad accantonare una somma di Euro 2.000.000,00 per ogni anno assicurativo vincolata a favore della Società e a rimborsare detta franchigia aggregata delle somme pagate per i sinistri sopraindicati entro trenta giorni dalla richiesta corredata dalla relativa quietanza liberatoria sottoscritta dai reclamanti.

### **Art. 5. - Spese di lite**

Sono a carico della Società le spese sostenute dall'Assicurato per resistere all'azione del danneggiato, con i limiti previsti dall'art. 1917 C.C..

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze.

La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tale obbligo.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano  
Tel.: +39 0236901, Fax: +39 023690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano n. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 - C.F. 08037550962 - P. I. 08037550962

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260  
Sede Legale: The AIG Building, 58 Fenchurch St, London EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterling 197.118.478



Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato, in proporzione dei rispettivi interessi.

La Società non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 6. - Altre assicurazioni**

Qualora l'Assicurato al momento della prima richiesta scritta di risarcimento sia coperto individualmente con una polizza personale di assicurazione della responsabilità professionale e finché quest'ultima sia operante, la garanzia oggetto della presente Polizza opererà a primo rischio per le garanzie non previste dalla polizza individuale e a secondo rischio, vale a dire con una franchigia assoluta pari al massimale della polizza individuale, per le garanzie previste da quest'ultima.

Nel caso di polizza individuale operante a primo rischio ed avente Franchigia superiore ad Euro 50.000,00 e/o scoperto che comporti un onere a carico dell'Assicurato superiore ad Euro 50.000,00, la presente Polizza interverrà a copertura della differenza tra la Franchigia della presente Polizza e la Franchigia e/o scoperto della polizza individuale applicabile al sinistro.

### **III. INIZIO E CESSAZIONE DELLA GARANZIA**

#### **Art. 7. - Delimitazioni temporali**

- a) La garanzia è valida per le richieste di risarcimento presentate per iscritto per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia della garanzia stessa qualunque sia l'epoca del fatto, azione od omissione che abbia dato origine alla richiesta di risarcimento.
- b) In caso di cessazione per qualsiasi causa dell'attività notarile in corso di vigenza della presente Polizza saranno indennizzabili, alle condizioni di cui alla presente Polizza, le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato o ai suoi eredi entro 10 (dieci) anni dalla cessazione dell'attività.

### **IV. IL SINISTRO**

#### **Art. 8. - Denuncia del sinistro**

L'Assicurato deve comunicare, per iscritto, all'Ufficio Centrale Sinistri di cui all'articolo 18 della Sezione Terza della presente Polizza, ogni richiesta di risarcimento effettuata nei suoi confronti entro 10 giorni dal momento nel quale ne è venuto a conoscenza.

Detta comunicazione deve contenere:

- la descrizione del fatto e, per quanto conosciute, delle conseguenze;
- la copia della richiesta di risarcimento e dei documenti ad essa allegati;
- il nome e il domicilio del richiedente e, se conosciuti, quelli degli altri danneggiati.

L'Assicurato deve inoltre trasmettere nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

L'Assicurato deve infine, a richiesta del detto Ufficio Centrale Sinistri o della Società, trasmettere ogni altra informazione e prestare la propria collaborazione per la gestione del Sinistro.

Ogni denuncia di Sinistro dovrà essere inviata esclusivamente all'Ufficio Centrale Sinistri. Qualsiasi denuncia inoltrata all'Ufficio Centrale Sinistri si intende come inoltrata alla Società.



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano  
Tel.: +39 0236901, Fax: +39 023690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano n. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 - C.F. 08037550962 - P. I. 08037550962

Sede Secondaria di AIG Europe Limited – Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260  
Sede Legale : The AIG Building, 58 Fenchurch St, London EC3M 4AB, Regno Unito – Capitale Sociale Sterling 197.118.478



Le denunce in parola dovranno essere effettuate esclusivamente a mezzo degli appositi stampati predisposti da detto Ufficio Centrale Sinistri. L'Ufficio Centrale Sinistri, ricevute le denunce, dovrà istruire la pratica, anche richiedendo chiarimenti e/o ulteriore documentazione.

Allorché l'Ufficio Centrale Sinistri ritenga tale pratica formalmente in regola, dovrà trasmetterla alla Società entro i successivi 15 giorni. L'Ufficio Centrale Sinistri dovrà comunque trasmettere copia della documentazione ricevuta, ancorché incompleta, entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia.

La gestione dei Sinistri da parte della Società mediante l'Ufficio di Liquidazione dedicato all'esecuzione del programma assicurativo, riguarderà i Sinistri con valore di riserva superiore ad Euro 70.000,00 al lordo della franchigia per Sinistro, per quanto attiene alla fase stragiudiziale, nonché tutti i Sinistri in contenzioso (a prescindere dal valore della domanda, nonché delle somme da liquidarsi o da riservare). La gestione stragiudiziale, ivi compresa l'istruttoria tecnica e giuridica, di tutti i Sinistri fino ad un importo riservato di Euro 70.000,00 al lordo della franchigia, verrà effettuato a spese e in autonomia dal Consiglio Nazionale del Notariato e suoi delegati.

La Società mantiene il diritto esclusivo di apporre le riserve per tutti i sinistri, gestire i sinistri di propria competenza e procedere alla liquidazione di tutti i sinistri.

Ove pervenga all'Assicurato una citazione giudiziaria, questa, anche se il Sinistro non sia stato precedentemente notificato all'Ufficio Centrale Sinistri, dovrà essere trasmessa in fotocopia entro 5 giorni dal ricevimento all'Ufficio di Liquidazione della Società e all'Ufficio Centrale Sinistri.

La Società deve comunicare le proprie decisioni in ordine al Sinistro, all'interessato e all'Ufficio Centrale Sinistri, entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di Sinistro e della relativa documentazione. In particolare, la Società dovrà comunicare se ritiene opportuno resistere alla pretesa del terzo danneggiato o se intende provvedere immediatamente al pagamento dell'indennizzo. In questo secondo caso l'Assicurato può comunicare alla Società e all'Ufficio Centrale Sinistri la sua opposizione al pagamento dell'indennizzo entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società. In mancanza di opposizione, la Società pagherà l'indennizzo al terzo danneggiato entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui sopra e l'Assicurato sarà tenuto a corrispondere la franchigia contrattuale.

La Società deve altresì immediatamente comunicare all'Ufficio Centrale Sinistri l'esito di ogni singola denuncia di Sinistro e i pagamenti eventualmente effettuati.

## **Art. 8 bis. – Fattispecie particolari di sinistro**

### **I) Sinistri in materia fiscale**

Nell'ipotesi in cui l'Assicurato riceva direttamente da parte dell'Ente impositore un avviso di liquidazione in conseguenza dell'esercizio della sua funzione, l'Assicurato stesso ha facoltà di pagare anche senza l'autorizzazione preventiva della Società. Affinché per questa fattispecie sussista un sinistro indennizzabile ai sensi della Polizza, sarà necessaria una contestazione di responsabilità all'Assicurato da parte del Cliente cui l'avviso di liquidazione si riferisce. Dal momento del ricevimento di detta contestazione scritta l'Assicurato ha l'obbligo di notificare il sinistro ai sensi dell'art. 8 della presente Polizza.



**AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiesa, 2 - 20123 Milano**

Tel.: +39 0236901, Fax: +39 023690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano n. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 - C.F. 08037550962 - P. I. 08037550962

Sede Secondaria di AIG Europe Limited – Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260  
Sede Legale : The AIG Building, 58 Fenchurch St, London EC3M 4AB, Regno Unito – Capitale Sociale Sterling 197.118.478



## **II) Sinistri originati da infedeltà dei dipendenti, collaboratori o comunque persone per le quali il Notaio debba rispondere e scoperto applicabile.**

Nell'ipotesi di danno originato da comportamento doloso di uno o più persone inquadrabile nella fattispecie di reato di cui all'art. 646 del C.P. e della cui condotta il Notaio debba professionalmente rispondere, la Società aprirà un unico Sinistro, a prescindere dal numero dei danneggiati a causa di detto reato, identificando la data di apertura del Sinistro medesimo col momento della scoperta del danno da parte dell'Assicurato o, se precedente, della prima richiesta di risarcimento avanzata da uno dei danneggiati.

In deroga a quanto stabilito nell'articolo 4 lett. a) della Polizza, ai Sinistri originati ai sensi del presente articolo, qualora di importo più elevato rispetto alla franchigia, in luogo della Franchigia verrà applicato uno scoperto del 10%.

### **Art. 8 ter. - Sinistri in serie**

Nell'ipotesi in cui l'Assicurato riceva più richieste di risarcimento, anche da soggetti diversi ma comunque derivanti dal medesimo atto, identificato tramite numero di repertorio, oppure qualora l'Assicurato riceva più richieste di risarcimento anche da soggetti diversi ma comunque derivanti da prestazioni professionali diverse dalla stipula di atti e ove la causa originatrice delle predette richieste sia unica, si darà luogo all'apertura di un unico Sinistro con applicazione di unica franchigia e nei limiti del massimale vigente al momento della prima richiesta. La data di ricezione della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

### **Art. 9. - Diritti e obblighi delle parti in caso di danno**

#### *Gestione del Sinistro*

La Società può assumere in ogni momento la gestione della vertenza a nome dell'Assicurato sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, ed è obbligata a farlo se l'Assicurato lo richiede.

L'Assicurato non deve ammettere la propria responsabilità, né raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo consenso scritto della Società.

Parimenti, senza il previo consenso dell'Assicurato, la Società non può pagare risarcimenti ai reclamanti. Nell'eventualità in cui l'Assicurato opponesse un rifiuto ad una transazione raccomandata per iscritto dalla Società, preferendo resistere alle richieste del reclamante o proseguire l'eventuale azione legale in corso, la Società non sarà obbligata a liquidare una somma maggiore rispetto a quella per la quale riteneva di transigere, oltre alle spese legali e di giudizio sostenute con il consenso della stessa fino alla data in cui l'Assicurato ha opposto il rifiuto.

#### *Tentativo di Mediazione*

Nel caso in cui l'Assicurato venga convocato per il tentativo di mediazione, la sua partecipazione a detta procedura dovrà essere autorizzata per iscritto dalla Società la quale, a seguito di detta autorizzazione, ne sosterrà i costi. L'eventuale nomina di un legale da parte dell'Assicurato in tale procedura dovrà parimenti essere oggetto di specifica autorizzazione scritta da parte della Società.

#### *Nomina del legale difensore e altre facoltà.*

L'Assicurato ha sempre facoltà di proporre alla Società un legale di propria fiducia la cui nomina è subordinata al benessere della Società. Eventuali spese legali non autorizzate dalla Società saranno a carico dell'Assicurato.

#### *Rappresentanza processuale passiva.*

Nell'ipotesi di coassicurazione, la rappresentanza processuale passiva verrà conferita dalle società Coassicuratrici alla Società Delegataria. Pertanto ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano  
Tel.: +39 0236901, Fax: +39 023690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano n. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 - C.F. 08037550962 - P. I. 08037550962

Sede Secondaria di AIG Europe Limited – Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260  
Sede Legale : The AIG Building, 58 Fenchurch St, London EC3M 4AB, Regno Unito – Capitale Sociale Sterline 197.118.478

presente Polizza dovrà essere proposta contro la Delegataria.

*Gestione dalla fase giudiziale.*

Nell'ipotesi di coassicurazione, la Società Delegataria sarà incaricata dalle Società Coassicuratrici della gestione della fase giudiziale relativa ai sinistri denunciati nell'ambito della presente polizza con conseguente rappresentanza processuale di tutte le Società coassicuratrici nei relativi giudizi. Si precisa quindi che, in caso di chiamata in causa da parte di un Assicurato o di un autonomo intervento in giudizio degli Assicuratori, la Società Delegataria comparirà e/o interverrà in giudizio anche in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici e in nome e per conto di queste ultime riceverà le notifiche degli atti giudiziari.

**Art. 10. - Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia alla rivalsa verso i coadiutori, delegati e depositari degli Assicurati, verso gli altri Assicurati con la presente polizza, nonché verso le persone del cui operato gli Assicurati debbano rispondere; tra queste ultime è fatta peraltro eccezione per professionisti iscritti nei relativi albi, società di servizi e organizzazioni commerciali e/o di servizi.

Tuttavia la rinuncia alla rivalsa non opera nei confronti delle persone del cui operato il Notaio debba rispondere, nel caso in cui gli eventi siano imputabili a dolo di tali persone.

## V. COMUNICAZIONI

**Art. 11. – Comunicazioni della Società**

La Società è tenuta a fornire al Contraente con cadenza trimestrale la statistica certificata inerente l'andamento della polizza dalla quale risulti:

- il numero dei Sinistri denunciati;
- la tipologia dei Sinistri;
- l'ammontare delle richieste di indennizzo per ogni singolo Sinistro;
- l'ammontare delle somme pagate per ogni singolo Sinistro e la data della relativa liquidazione;
- l'ammontare delle somme riservate per ogni singolo Sinistro;
- l'ammontare degli importi recuperati in seguito ad azioni di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili;
- il numero dei Sinistri rifiutati;
- tutti gli altri dati richiesti che non risultino in contrasto con la normative vigente in materia di privacy inerenti il presente contratto ed eventuali polizze accessorie o collegate.

La mancata comunicazione nei termini prescritti dei dati di cui al comma 1 sarà considerata ipotesi di grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 38 comma 1 lettera f del codice dei contratti pubblici.



**AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano**

Tel.: +39 0236901, Fax: +39 023690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano n. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 - C.F. 08037550962 - P. I. 08037550962

Sede Secondaria di AIG Europe Limited – Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260  
Sede Legale : The AIG Building, 58 Fenchurch St, London EC3M 4AB, Regno Unito – Capitale Sociale Sterline 197.118.478



## SEZIONE SECONDA

### NORME GENERALI PER L'ATTIVAZIONE E GESTIONE DELLA POLIZZA

#### **Art. 12. – Contraente - Assicurati - Decorrenza della garanzia**

La presente Polizza è stipulata dal Contraente Consiglio Nazionale del Notariato per conto e nell'interesse dei Notai che sono o che saranno iscritti a Ruolo e nell'interesse dei Notai già cessati alle ore 24.00 del 01/05/2015 o dei loro eredi nonché dei Notai che cesseranno durante il periodo di vigenza della Polizza .

La garanzia decorre automaticamente dalle h. 24.00 della data indicata nel sottostante art. 14 per i Notai già iscritti a Ruolo a tale data e, per i Notai iscritti successivamente, dal giorno della loro iscrizione.

#### **Art. 13. – Premio**

Il premio dovuto dal Contraente è di Euro 28.357.500,00 comprensivo delle imposte.

Il premio deve essere versato

alla data del 01/05/2015:	Euro 4.726.250
alla data del 01/11/2015:	Euro 4.726.250
alla data del 01/05/2016:	Euro 4.726.250
alla data del 01/11/2016:	Euro 4.726.250
alla data del 01/05/2017:	Euro 4.726.250
alla data del 01/11/2017:	Euro 4.726.250

In deroga alla disposizione del secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile, la garanzia è sospesa dalle h. 24.00 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza.

#### **Art. 14. – Durata della Polizza - Cessazione della garanzia**

La durata della presente Polizza è fissata in tre anni, e cioè per il periodo che va dalle ore 24.00 del 01.05.2015 alle ore 24.00 del 01.05.2018 con espressa rinuncia alla facoltà di recesso

Salvo quanto previsto dall'articolo 7 punto b) della Sezione Prima della Polizza, l'Assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell'Assicurato in caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'Attività Assicurata.

#### **Art. 15. – Modificazioni - Comunicazioni**

Le modificazioni della presente Polizza debbono risultare da atto scritto, firmato dal Contraente e dalla Società. Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, posta elettronica certificata o fax inviati ai rispettivi indirizzi indicati in epigrafe.

#### **Art. 16. – Clausola di coassicurazione/delega - Riparto**

L'Assicurazione è ripartita per quote fra le Società Coassicuratrici indicate al presente articolo, ciascuna delle quali sarà tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risultante dalla Polizza, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto all'intermediario AI RTI AON S.p.A. – bancario costa insurance broker s.p.a., e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiesa, 2 - 20123 Milano  
Tel.: +39 0236901, Fax: +39 023690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano n. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 - C.F. 08037550962 - P. I. 08037550962

Sede Secondaria di AIG Europe Limited – Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260  
Sede Legale : The AIG Building, 58 Fenchurch St, London EC3M 4AB, Regno Unito – Capitale Sociale Sterling 197.118.478





corrispondere al Broker è pari a: 4% (quattroper cento) sui premi imponibili, con il massimo di € 500.000,00, relativamente alla Polizza. Tale remunerazione non può costituire costo aggiuntivo per il Contraente ma deve rientrare nell'aliquota provvigionale che viene riconosciuta dalle Imprese assicuratrici alla propria rete di vendita.

**Art. 17 bis. – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Aon S.p.A. è titolare del seguente conto corrente bancario: Banca UNICREDIT IBAN: IT 58 B 02008 20411 000103526219 - Intestatario del conto: Aon S.p.A. - dedicato in via non esclusiva a commesse pubbliche, che dovrà essere utilizzato come unico strumento per transazioni finanziarie con la Pubblica Amministrazione utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario. Tale conto è inoltre rubricato ex Art. 117 regolamento ISVAP n. 5/2006 - separazione patrimoniale presso la banca di riferimento.

Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto sono le seguenti:

RICCARDO BACCIGALUPPI - BCCRCR77L05F205G

IVANO PIATTI - PTTVNI57S24L682L

GEMMA DE BARI - DBRGMM70T66F205X

ROBERTA OLIVIERI - LVRRRT66P56F205O

Aon S.p.A. si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.

**Art. 17 ter. – Norme del Codice Civile**

Per quanto non espressamente previsto nella presente polizza, si applicano le norme del Codice Civile che regolano il Contratto di Assicurazione.



**AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiesa, 2 - 20123 Milano**

Tel.: +39 0236901, Fax: +39 023690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano n. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 - C.F. 08037550962 - P. I. 08037550962

Sede Secondaria di AIG Europe Limited – Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260  
Sede Legale : The AIG Building, 58 Fenchurch St, London EC3M 4AB, Regno Unito – Capitale Sociale Sterline 197.118.478



## SEZIONE TERZA

### UFFICI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLA POLIZZA E DEI SINISTRI

#### Art. 18. – UFFICI PREPOSTI

Gli uffici preposti alla gestione della polizza e dei conseguenti rapporti, oltre alla Società e al Consiglio Nazionale del Notariato, sono:

##### - L'UFFICIO CENTRALE SINISTRI

con sede in Roma, Via Flaminia 160, presso gli Uffici del Consiglio Nazionale del Notariato, formato da tre o più rappresentanti della categoria notarile, nominati, revocati e sostituiti dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Al Consiglio Nazionale del Notariato è pure riservata la designazione (tra i detti rappresentanti) e l'eventuale sostituzione della coordinazione dell'Ufficio, al quale sono altresì assegnate funzioni di rappresentanza.

L'Ufficio Centrale Sinistri può strutturarsi in diverse sezioni e può attribuire particolari incarichi e competenze ad uno o più dei propri componenti.

##### - L'UFFICIO DI LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Assigesco s.r.l.

Viale Regina Margherita, 278

00198 Roma

#### Art. 19. – FUNZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE

Ai fini della valutazione dell'andamento e della gestione della Polizza, l'Ufficio Centrale Sinistri raccoglie le denunce in base all'art. 8 della Sezione Prima e raccoglie i dati relativi agli Assicurati e ai vari sinistri. Qualsiasi denuncia allo stesso inoltrata si intende come presentata alla Società.

L'Ufficio Centrale Sinistri è l'unico preposto a dialogare e a fornire o richiedere dati alla Società, all'Ufficio di Liquidazione della Società, al Consiglio Nazionale del Notariato, ai Consigli Notarili Distrettuali e agli altri organismi di categoria.

L'Ufficio Centrale potrà avvalersi per l'esercizio delle sue funzioni anche di proprio ufficio/struttura/società strumentale e/o di scopo del Consiglio Nazionale del Notariato.

## SEZIONE QUARTA

### RIMBORSI - COMPENSI - INDENNIZZI – SPESE

#### Art. 20. – Rimborsi , compensi e indennizzi.

Sono a carico del Consiglio Nazionale del Notariato o suoi delegati, il quale ne stabilisce l'importo, i rimborsi, le spese, i compensi, le retribuzioni e le indennità relative al funzionamento dell'Ufficio Centrale Sinistri.

#### Art. 21. – Spese di funzionamento

Le spese per l'acquisizione della sede e per la gestione dell'Ufficio Centrale Sinistri di cui all'art. 18 della Sezione Terza, nonché per l'approntamento e la fornitura dei relativi mezzi, tecnologie e materiali, sono a carico del



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiesa, 2 - 20123 Milano

Tel.: +39 0236901, Fax: +39 023690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano n. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 - C.F. 08037550962 - P. I. 08037550962

Sede Secondaria di AIG Europe Limited – Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede Legale : The AIG Building, 58 Fenchurch St, London EC3M 4AB, Regno Unito – Capitale Sociale Sterling 197.118.478



Consiglio Nazionale del Notariato o suoi delegati, mentre restano a completo carico della Società tutte le spese relative all'Ufficio di Liquidazione della Società medesima di cui al predetto art. 18 articolo della Sezione Terza.

Per approvazione e conclusione dei rapporti contrattuali portati dalla presente Polizza.

Luogo e data \_\_\_\_\_

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

IL COASSICURATORE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Le parti si dovranno reciprocamente dare comunicazione delle nomine e designazioni previste dalla presente Polizza, come risulterà da apposito documento che verrà allegato come "Appendice I" e dal quale risulteranno, oltre le generalità dei nominati, anche i rispettivi poteri e la durata dell'incarico.

Le parti stesse si dichiarano tenute a darsi comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata A.R., di qualsiasi variazione relativa a quanto risultante dalla "Appendice I", fermo restando che tali variazioni saranno operanti solo dal momento del ricevimento di detta comunicazione.

Luogo e data \_\_\_\_\_

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

IL COASSICURATORE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiesa, 2 - 20123 Milano**

Tel.: +39 0236901, Fax: +39 023690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano n. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 - C.F. 08037550962 - P. I. 08037550962

Sede Secondaria di AIG Europe Limited – Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260  
Sede Legale : The AIG Building, 58 Fenchurch St, London EC3M 4AB, Regno Unito – Capitale Sociale Sterline 197.118.478



## CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli riportati nel testo della presente polizza:

- Art. 2 - I rischi esclusi e diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato;
- Art. 3. - Massimale di Polizza;
- Art. 4. - Partecipazioni obbligatorie dell'Assicurato e del Contraente;
- Art. 5. - Spese di lite;
- Art. 7. - Delimitazioni temporali;
- Art. 8. - Denuncia del sinistro;
- Art. 8 bis. - Fattispecie particolari di sinistro;
- Art. 8 ter. - Sinistri in serie;
- Art. 9. - Diritti e obblighi delle parti in caso di danno;
- Art. 12.- Contraente - Assicurati - Decorrenza della garanzia;
- Art.13. - Premio;
- Art. 14. - Durata della Polizza - Cessazione della garanzia.

## IL CONTRAENTE

---



**AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano**

Tel.: +39 0236901, Fax: +39 023690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano n. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 - C.F. 08037550962 - P. I. 08037550962

Sede Secondaria di AIG Europe Limited – Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260  
Sede Legale : The AIG Building, 58 Fenchurch St, London EC3M 4AB, Regno Unito – Capitale Sociale Sterline 197.118.478